

STATUTO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI PSICONEUROENDOCRINOIMMUNOLOGIA

Articolo 1. DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 e ss.cc., l'Associazione denominata "S.I.P.N.E.I. Società Italiana di Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia" organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con sede in Roma, via Lancisi 31.

Articolo 2. OGGETTO

L'Associazione non ha fini di lucro.

Essa ha lo scopo di promuovere gli studi in campo Psico-neuro-endocrino-immunologico e nella visione olistica della Medicina;

di indire periodicamente Congressi, Simposi e Corsi di Aggiornamento;

di favorire gli scambi culturali con altre Società scientifiche e istituzioni od organizzazioni nazionali ed internazionali e, naturalmente, con ogni cultore della materia;

di costruire i presupposti didattici per l'istituzione di un Scuola universitaria di specializzazione in Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia sia a livello nazionale che europeo;

di sostenere le iniziative di aiuto sanitario ai paesi del terzo mondo;

di studiare l'ambiente, inteso nell'accezione più ampia del termine, promuovendo e sostenendo ogni iniziativa di protezione;

di divulgare i risultati degli studi e delle iniziative in questo campo, attraverso pubblicazioni e attraverso una rivista della Società.

Per il conseguimento di tali scopi l'Associazione può:

- aprire sedi e sezioni territoriali in Italia e all'estero che si organizzano secondo le vigenti norme statutarie e sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo
- deliberare l'adesione ad organizzazioni o federazioni che abbiano analoghe finalità.
- aderire, in Italia o all'estero, a qualsiasi attività che, dagli organi dell'Associazione, sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali
- compiere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare (ivi compresi mutui ipotecari passivi e affidamenti presso Istituti Bancari), che il Consiglio Direttivo riterrà utile, senza limitazione alcuna;

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse; di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

In sostanza, l'Associazione si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, osservando, in aderenza alla normativa di cui al D.P.R. 04/12/1997 n. 460:

- a) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate sopra ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- b) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto e regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- c) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- d) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- e) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- f) la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione

e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

Articolo 3 NATURA E RISORSE DELL' ASSOCIAZIONE

L'Associazione è amministrativamente, finanziariamente e contabilmente autonoma.

Si avvale dei seguenti introiti:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi degli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali congressi, simposi, corsi di aggiornamento, pubblicazioni;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

E' vietata qualsiasi forma diretta e indiretta di distribuzione di eventuali utili e avanzi di gestione.

L'eventuale avanzo di gestione è reinvestito obbligatoriamente a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Non può essere, in alcun caso,, richiesta la divisione o la restituzione del fondo.

E' escluso il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o il collegamento, in qualsiasi forma, tra la partecipazione sociale e la titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

I beni dell'Associazione sono mobili, immobili e mobili registrati. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

Articolo 4 DURATA E SCIoglIMENTO

L'Associazione ha la durata minima di dieci anni, tacitamente rinnovati in caso di mancata richiesta di scioglimento almeno sei mesi prima.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea ordinaria dei soci con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto di voto; la stessa assemblea nominerà un liquidatore in presenza di beni da liquidare, in caso contrario la liquidazione e cessazione verranno deliberati dall'Assemblea ordinaria senza ulteriori adempimenti.

Articolo 5 ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE. SOCI ORDINARI E SOSTENITORI

Possono far parte della Società Italiana di Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia persone di qualsiasi nazione che svolgono attività scientifica, divulgativa e operativa in campo PNEI e nelle discipline scientifiche e umanistiche collegate, che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione e si impegnano a sostenerne lo sviluppo, anche con il pagamento della quota sociale annua.

La domanda di ammissione alla Società, corredata del curriculum vitae del richiedente, dovrà essere indirizzata al presidente della Società.

Sentito il parere del Presidente, il Consiglio Direttivo delibererà, con la maggioranza di almeno due terzi, l'ammissione dei nuovi Soci, che, una volta ammessi, acquistano la qualifica di soci ordinari.

Sono Soci Sostenitori coloro che (persone, Società, Enti), sostengono finanziariamente la SIPNEI, mediante un contributo finanziario in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo e

deliberata dall'Assemblea. La loro nomina è proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea.

La quota sociale non è cedibile a terzi e non dà diritto al Socio di percepire alcun utile o dividendo.

I Soci che per due anni consecutivi, ancorché sollecitati, non abbiano versato la quota sociale, vengono considerati dimissionari.

Per motivi gravi e giustificati, sentito l'interessato, il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto un Socio purché la decisione venga assunta all'unanimità.

I Soci Sostenitori non hanno diritto di voto, anche se hanno il diritto di partecipare alla Assemblea generale dei soci e a tutte le attività pubbliche della Società.

I Soci che intendono dimettersi possono farlo indirizzando una lettera di dimissioni al Presidente della Società.

Articolo 6 ORGANI

Sono organi ufficiali della Società:

- 1) L'Assemblea dei Soci
- 2) Il Consiglio Direttivo
- 3) La Segreteria
- 4) Il Vicepresidente
- 5) Il Presidente
- 6) Il Presidente onorario

Articolo 7 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea, presieduta dal Presidente della Società, ed in caso di sua assenza o indisposizione da un membro del Consiglio Direttivo suo delegato, è composta dai Soci Ordinari e Sostenitori.

Hanno diritto di voto solo i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea dei Soci viene convocata dal Presidente in via ordinaria ogni anno, oppure, in via straordinaria su istanza motivata di almeno un terzo del Consiglio Direttivo o di un quinto dei Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea ordinaria, convocata in prima convocazione, è valida con il 51% degli iscritti.

In seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero degli iscritti presenti.

L'Assemblea straordinaria, convocata secondo le modalità di cui al comma 3 del presente art., è valida con il 51% degli iscritti, indipendentemente dalla prima o dalla seconda convocazione.

La data di convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata almeno trenta giorni prima della stessa.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta.

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio finanziario proposto dalla Segreteria e approvato dal Consiglio Direttivo;
- 2) formula proposte sui programmi della Associazione;
- 3) determina l'ammontare della quota sociale;
- 4) delibera in merito alla proposta avanzata dal Consiglio Direttivo per la nomina dei Soci Sostenitori e ne determina il contributo finanziario che devono corrispondere;
- 5) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;

Articolo 8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di dieci ad un massimo di venti consiglieri il cui mandato è di quattro anni.

Ogni sezione della SIPNEI designa un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo.

L'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, che non sono di nomina locale, avviene a scrutinio segreto mediante votazione su schede elettorali, predisposte dalla Commissione Elettorale. A parità di voti, risulterà eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione alla Associazione. Nel caso che uno dei

Consiglieri eletti sia dimissionario, subentra il Socio che nella corrispondente elezione sia risultato il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal presidente almeno due volte l'anno e può essere convocato in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o di un quinto dei Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo:

- 1) elegge con voto segreto tra i consiglieri il Presidente;
- 2) nomina tra i suoi componenti la Segreteria;
- 3) decide la sede del Congresso nazionale;
- 4) propone all'unanimità la qualifica del Socio Sostenitore;
- 5) delibera, secondo le modalità sopra esposte, l'ammissione e la decadenza dei Soci;
- 6) propone l'ammontare delle quote sociali annuali per i Soci ordinari e l'importo del contributo per la nomina del Socio Sostenitore;
- 7) cura l'attuazione dei programmi della Associazione, nonché i rapporti con le altre Associazioni scientifiche nazionali ed internazionali;
- 8) istituisce Gruppi di Studio e ne definisce i contenuti, gli obiettivi, la durata e il sostegno organizzativo;
- 9) compie qualunque altro atto di straordinaria amministrazione

Articolo 9 LA SEGRETERIA

La Segreteria è composta da due a quattro membri nominati dal Consiglio Direttivo scelti al suo interno. Svolge funzioni di segreteria e di tesoreria e, assieme al Presidente, di rappresentanza e di gestione degli affari correnti.

I membri della Segreteria possono essere revocati in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo che decide a maggioranza.

Articolo 10 IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

Il Presidente viene eletto a maggioranza in seno ai componenti del Consiglio Direttivo.

Dura in carica quattro anni.

Il Presidente:

- 1) rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti;
- 2) convoca la Segreteria, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;
- 3) riferisce in sede di assemblea circa l'attività svolta nei vari settori;
- 4) attende alla ordinaria amministrazione;

Il Vicepresidente svolge le funzioni del Presidente su sua delega o in caso di impedimento o vacanza. Il Vicepresidente viene eletto a maggioranza in seno ai componenti del Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni.

Articolo 11 IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Consiglio Direttivo può nominare Presidente onorario della Società uno studioso che si sia distinto per il suo lavoro di ricerca e di diffusione delle conoscenze Pnei e che dia il suo impegno allo sviluppo della Sipnei. Compito precipuo del Presidente onorario è quello di curare, in collaborazione con il Presidente, le relazioni della Società con le altre istituzioni scientifiche, nonché con le istituzioni statali e della società civile. Il Presidente onorario deve essere eletto con una maggioranza qualificata dei due terzi dei membri del Consiglio Direttivo. Se non viene raggiunta tale maggioranza, la carica non viene ricoperta.

Articolo 12 BILANCIO

Il bilancio è annuale e comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo e quello preventivo sono elaborati dalla Segreteria e discussi dal Consiglio Direttivo che li presenta all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Copia dei bilanci può essere liberamente consultata dai Soci nella sede dell'Associazione.

Il bilancio consultivo annuale dovrà prevedere un rendiconto economico, un rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale, al fine di rendere trasparenti eventuali contributi, beni e lasciti ricevuti dall'Associazione.

Articolo 13 MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto può venire modificato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei membri.

Possono proporre modifiche al presente Statuto:

- 1) il Consiglio Direttivo;
- 2) i Soci Ordinari;

Le proposte formulate dai Soci Ordinari dovranno pervenire corredate dalla firma di almeno venti Soci al Consiglio Direttivo.

Articolo 14 NORME APPLICABILI

Per quanto non contemplato nel presente Statuto hanno valore, in quanto applicabili per analogia, le norme del Codice Civile.